



13669-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI	- Presidente -	Sent. n. sez. 845/2022
GIORGIO POSCIA		CC - 22/03/2022
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	R.G.N. 29840/2021
DANIELE CAPPUCCIO		
CARMINE RUSSO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis); il (omissis)

avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di UDINE

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del S. Procuratore generale GIOVANNI DI LEO che ha concluso per l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo esame.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta nell'interesse di (omissis), volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con numerose sentenze.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, che ha articolato due motivi.

2.1. Preliminarmente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. inosservanza dell'art. 666, comma 4, 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. Evidenzia che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto infondata l'eccezione con cui la difesa aveva chiesto dichiararsi la nullità

dell'audizione del condannato da parte del Magistrato di sorveglianza perché svoltasi in assenza del difensore di fiducia, che aveva tempestivamente comunicato il suo legittimo impedimento, nonché di tutti gli atti successivi.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, non solo l'avviso al difensore della rogatoria da parte dell'Ufficio di sorveglianza delegato costituisce un atto dovuto, ma l'audizione dell'interessato detenuto fuori circoscrizione, al pari dell'udienza celebrata dal giudice dell'esecuzione in presenza del condannato di cui è stata ordinata la traduzione perché detenuto in un luogo posto all'interno della circoscrizione, deve essere celebrata con la partecipazione necessaria del difensore. Conseguentemente, qualora il difensore di fiducia avvisato sia legittimamente impedito, tanto l'audizione da parte del magistrato di sorveglianza quanto l'udienza davanti al giudice dell'esecuzione devono essere rinviate a pena di nullità assoluta.

2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento all'omessa valutazione dei reati per quali era stata chiesta l'unificazione sotto il vincolo della continuazione a gruppi, comprendenti le violazioni omogenee commesse in periodi ravvicinati.


Censura, inoltre, la ritenuta irrilevanza della condizione di tossicodipendenza, svilita, sulla scorta di argomentazioni apodittiche, nonostante la documentazione del servizio tossicodipendenze allegata, peraltro nemmeno interpretata correttamente. Lamenta, infine, l'messa considerazione di tutti gli indici elaborati dalla giurisprudenza per individuare l'unitarietà del disegno criminoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

E' pacifico ed incontestato che il ricorrente è stato sentito, prima dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo ove era detenuto e che l'audizione si è svolta senza la presenza del difensore, il quale, come si trae dagli atti del fascicolo, avvisato dell'incombente, aveva tempestivamente chiesto un rinvio, adducendo un legittimo impedimento.

Si è così consumata una nullità assoluta, non sanabile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 179, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., dato che la partecipazione del difensore all'udienza del procedimento di esecuzione è necessaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 666, comma 4, cod. proc. pen., e, quindi, obbligatoria secondo la definizione del menzionato articolo 179 (Sez. 1, n. 50475 del 24/09/2018 Botti, Rv. 274546; Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018 Cusinatti, Rv. 274556).



L'audizione ad opera del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione costituisce una forma alternativa di partecipazione dell'interessato all'udienza di esecuzione, sicché soggiace alla medesima disciplina in punto di conseguenze alla violazione delle regole sull'assistenza difensiva.

In tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, stabilendo che «l'audizione dell'interessato da parte del magistrato di sorveglianza, nell'ipotesi prevista dall'art. 666, comma 4, seconda parte, cod. proc. pen. (soggetto che sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice), deve essere preceduta, a pena di nullità assoluta, dall'avviso al difensore» (Sez. 1, n. 2750 del 15/04/1997, Balistreri, Rv. 207848; cfr. anche Sez. 1, n. 37022 del 13/07/2012, Muscio, Rv. 253449, per la quale «è viziato da nullità assoluta il provvedimento del giudice dell'esecuzione emesso dopo l'audizione dell'interessato, da parte del magistrato di sorveglianza, non preceduta dall'avviso al difensore»).

2. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Udine che provvederà all'esame dell'istanza osservando compiutamente le forme del procedimento camerale di esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per il giudizio al Tribunale di Udine.
Così deciso, in Roma 22 marzo 2022.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

